



ITAL NEWS

Il Piacere d'Assistervi

Foglio Informativo gratuito



Ideato da Rosario Davoli (detto Rino) - Responsabile Provinciale ITAL UIL Verona
Via N. Giolfino, 10 – 37133 Verona – Tel. 045-8873126 – fax 045-534155 - verona@ital-uil.it - Settembre 08

Abrogato il cumulo pensione/redditi da lavoro

A decorrere dal 1° gennaio 2009 tutte le pensioni dei dipendenti pubblici e privati e dei lavoratori autonomi, a prescindere dal sistema di calcolo applicato, sia retributivo che contributivo, saranno totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.



Coloro che sono andati in pensione di vecchiaia con il solo sistema contributivo con un'età inferiore ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne, secondo la precedente normativa, e che fino ad ora non hanno potuto cumulare il trattamento percepito con redditi da lavoro, possono, sempre a far data dal prossimo primo gennaio, cumulare totalmente purché abbiano nel frattempo raggiunto l'età di 65 anni e 60 rispettivamente per uomini e donne. Ad abolire il divieto di cumulo, che riguardava le pensioni di anzianità dei lavoratori dipendenti, è stato il decreto legge n. 112/2008, cd Decreto Sacconi, convertito con la legge n.133/2008.

Recuperabilità crediti nei confronti degli eredi del pensionato

In questo messaggio l'INPS fa un distinguo circa la ripetibilità, nei confronti degli eredi, dei debiti che il pensionato ha verso l'Istituto stesso a seconda della data di percezione delle somme indebite.

Somme percepite anteriormente al 1° gennaio 1996:

Il recupero non si estende agli eredi del pensionato in nessun caso, nemmeno nell'ipotesi in cui l'indebito si ricollegabile a comportamento doloso dello stesso.

Somme percepite successivamente al 1° gennaio 1996 ed entro il 31 dicembre 2000:

Il recupero nei confronti degli eredi si effettua solo nei casi in cui sia accertato il dolo del dante causa. Sono ricompresi nella fattispecie di comportamento doloso, la cui preordinazione fraudolenta deve essere verificata di volta in volta, oltre i casi di attività illecita dell'interessato, anche l'indicazione di dati incompleti o l'omissione di denuncia di circostanze rilevanti sul diritto e sulla misura della prestazione. Il dolo va comunque escluso nei casi in cui l'indebito sia dovuto ad errore imputabile all'ente previdenziale.

VOUCHER PER LAVORO DI STUDENTI E PENSIONATI NELLA VENDEMMIA 2008

Parte il 31 luglio, in occasione della vendemmia 2008, la sperimentazione del lavoro occasionale regolato da voucher o buoni lavoro. Ciascun voucher sarà acquistabile dal datore di lavoro a 10 euro e sarà rimborsabile al lavoratore per 7,50 euro netti. Dal primo di Agosto, sarà quindi possibile per il datore di lavoro acquistare on-line dei voucher telematici (o anche telefonicamente al numero gratuito Inps-Inail 803164) il cui corrispettivo sarà accreditato al lavoratore su una carta magnetica e potrà essere riscosso presso gli uffici postali o presso gli sportelli bancomat. Dal 19 di Agosto il datore di lavoro potrà acquistare (anche per il tramite delle Associazioni di categoria) voucher cartacei (stampati in modalità anticounterfeiting) presso gli uffici provinciali Inps (o quelli postali delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia). Il lavoratore potrà incassarli presso qualunque ufficio postale. Attraverso questo meccanismo sarà poi possibile accreditare a ciascun lavoratore i contributi relativi alla prestazione svolta.

Erogazione indennità ordinaria di mobilità e pensionamento di vecchiaia

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 223/91 l'indennità ordinaria di mobilità non può essere corrisposta successivamente al compimento dell'età pensionabile per il pensionamento di vecchiaia o se in tale data non si è raggiunto diritto a pensione fino alla relativa data di maturazione. Alla luce della recente legge previdenziale (legge n. 247/2007) che, tra le altre cose, ha introdotto il sistema delle finestre anche per la pensione di vecchiaia, si è posto il problema se l'indennità ordinaria di mobilità dovesse erogarsi fino al compimento dell'età pensionabile, senza tener conto quindi delle nuove decorrenze imposte a tale tipologia di pensione, oppure fino all'apertura della finestra per accedere al pensionamento di vecchiaia. Il Ministero del Lavoro ha ribadito che la dicitura dell'art. 7, comma 3, legge 223/91 va interpretata nel senso che la corresponsione dell'indennità di mobilità deve intendersi riferita alla decorrenza economica della prestazione pensionistica e non soltanto al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti per la pensione di vecchiaia.

NOVITA' SULLE ASSENZE PER MALATTIA NEL PUBBLICO IMPIEGO

A maggiore informazione rendiamo note le principali novità sulle assenze per malattia dei pubblici dipendenti introdotte dal Decreto Legge n. 112, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 147 del 25 giugno 2008:

- *Nei primi dieci giorni di assenza per malattia si perdono le indennità ed i trattamenti accessori.*
- *Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi ed i festivi.*
- *Le assenze per malattia di durata superiore ai 10 giorni e, in ogni caso, la seconda assenza per malattia nel corso dell'anno solare, deve essere giustificata esclusivamente con certificato medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica.*



Invalidità civile: partono le visite straordinarie di revisione

Il decreto legge n.112 del 2008 ha previsto un piano straordinario di verifiche delle invalidità civili. Gli invalidi verranno chiamati alla visita di verifica a mezzo raccomandata e possono farsi assistere da un medico di fiducia. Coloro che sono impossibilitati a raggiungere la sede della verifica possono richiedere la visita domiciliare, presentando idonea documentazione medica. La visita è invece disposta d'ufficio, senza alcuna sospensione della prestazione, nei confronti dei soggetti ultrasessantenni, dei minori affetti da patologie gravi (corrispondenti all'invalidità al 100%), e dei soggetti affetti da patologie irreversibili. Al termine della visita viene redatto un verbale - che viene inviato alla sede Inps competente, oltre che all'interessato e alla Asl - contenente il giudizio medico-legale conclusivo, riguardante le patologie rilevate e la conferma o riforma dello stato invalidante. Nel caso in cui non risulti confermata la permanenza dei requisiti sanitari, la prestazione viene immediatamente sospesa e quindi revocata a decorrere dalla data della verifica. In caso di declassamento dell'invalidità da totale a parziale, dopo la verifica degli altri requisiti, cambiano di conseguenza titolo e importo della prestazione erogata. Nel caso in cui l'interessato non si presenti alla visita senza giustificato motivo, la prestazione viene immediatamente sospesa, dopo di che l'interessato ha 90 giorni di tempo per fornire giustificazioni: se queste sono ritenute valide viene fissata una nuova data per la visita medica, altrimenti la prestazione viene revocata. La stessa procedura sarà applicata nel caso in cui l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialisti eventualmente disposti nel corso della verifica. Vi è infine una serie di casi nei quali non verrà effettuata alcuna verifica, in quanto l'invalidità riscontrata deriva da patologie o menomazioni per le quali non è prevedibile alcun miglioramento nel tempo. Tali casi sono elencati nel decreto ministeriale del 2 agosto 2007 e includono le persone affette da sindrome da talidomide, con indennità di accompagnamento o di comunicazione.

Verona: venerdì 3 ottobre "Ora Spremiamoli Noi"
Manifestazione Unitaria SPI - FNP - UILP

CONTATTACI SUBITO PER CONOSCERE L'UFFICIO PIU' VICINO A TE:
NUMERO VERDE 800 085 303 - UIL Verona 045.88.73.111

